



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Le Comunità di Valle sono enti intermedi tra la Provincia autonoma di Trento ed i Comuni. La Comunità delle Giudicarie si estende per circa un quinto del territorio provinciale, con un'altitudine che varia dai 302 sino ai 3558 m. s.l.m. della Presanella, massiccio che fronteggia le Dolomiti, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. Dal 1° gennaio 2016, le Giudicarie comprendono 25 Comuni, a costellare i bacini imbriferi del Sarca e del Chiese.

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE
RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI “CENTRO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE”
PER MINORI E “CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE”
ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13**

Art. 1 Premessa

1. La Comunità delle Giudicarie (di seguito Comunità) in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il codice del terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità delle Giudicarie sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell’ente o nei propri interessi generali.
3. Con decreto del Presidente della Comunità delle Giudicarie n. 115 del 28.10.2025, è stato assunto l’atto di indirizzo inerente la scelta della modalità e degli strumenti di realizzazione dei seguenti servizi: area “Età evolutiva e genitorialità” - semiresidenziale “Centro socio-educativo territoriale” e Area “Servizi territoriali “Centro di aggregazione territoriale”, stabilendo che per entrambi la modalità di gestione sia quella del finanziamento mediante contributo, così come risultante dalla piattaforma PASSo – Piattaforma Affidamento Servizi socio-assistenziali – che consente di individuare i possibili strumenti di affidamento/finanziamento a regime attraverso lo strumento della pianificazione.
4. Il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. approva il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, e del conseguente avvio del nuovo regime degli affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali introdotto nell’ordinamento provinciale dalla L.P. 13/2007.
5. Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 17.04.2025, sono state approvate le “Linee guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in provincia di Trento”, ed in particolare le “Linee guida E in materia finanziamento a contributo di servizi, interventi e attività sociali” in cui individua alla lettera A i contributi per la realizzazione di

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Via Padre C. Gnesotti, 2 – 38079 Tione di Trento – TN

Tel. 0465/339585 - 0465/339555

PEC: c.giudicarie@legalmail.it - serviziosociale@pec.comunitadellegiudicarie.ite-mail: serviziosocioassistenziale@comunitadellegiudicarie.it

servizi e interventi socio-assistenziali di cui all'art. 36bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007.

6. Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 di data 23.12.2024 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.

7. Con decreto del Presidente n. 120 del 04.11.2025, il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, sono stati approvati gli atti della procedura di concessione di contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2007, ivi compreso il presente Bando (Allegato 4 al citato decreto).

8. Alla luce della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato il contributo di cui al presente bando, ai sensi dell'art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE, non è da configurare come aiuto di Stato in quanto incide prettamente sull'offerta locale e non sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE; si rileva quindi la mancanza di possibili effetti dello stesso sulla concorrenza e sulle dinamiche di mercato interno.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente Bando disciplina, ai sensi dell'art 12 della legge 241/1990 e dell'art. 19 L.P. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis L.P. 13/2007 a totale copertura delle spese relative alla gestione dei servizi semi-residenziali "Centri socio-educativi territoriali" e dei servizi territoriali "Centro di aggregazione territoriale" (di seguito Servizi), così come descritti nelle schede n. 1.11 "Centro socio educativo territoriale" e n. 5.4 "Centro di aggregazione territoriale" del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 23 dicembre 2024 (di seguito Catalogo). Tali servizi dovranno essere svolti sui seguenti quattro ambiti del territorio della Comunità: Val Rendena, Giudicarie Esteriori, Valle del Chiese, Busa di Tione.

2. Le attività finanziabili devono essere riconducibili a quanto disciplinato nella scheda 1.11 "Centro socio educativo territoriale" e nella scheda 5.4 "Centro di aggregazione territoriale" del Catalogo dei Servizi Socio-assistenziali approvato con la deliberazione della Giunta provinciale nr. 2187 del 23/12/2024 e perseguire le finalità ivi descritte.

3. L'attività finanziata prevede l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico indicati nella Convenzione di cui all'art. 11, di cui i beneficiari dei contributi risulteranno incaricati anche in virtù della sottoscrizione della medesima.

4. Ciascun partecipante può presentare domanda per un singolo ambito territoriale o per più ambiti; resta inteso che ad ogni ambito territoriale corrisponde un progetto ed una relativa domanda.

5. La Comunità non dispone degli spazi presso cui collocare i Centri che devono pertanto essere messi a disposizione dal soggetto gestore.

Art. 3 Requisiti dei soggetti proponenti

Possono presentare domanda di contributo gli enti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso:

a) dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 97 del D.Lgs. 36/2023, applicato per analogia e in quanto compatibili;

b) dell'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale in provincia di Trento, ai sensi decreto del presidente della provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale" per la tipologia di servizio oggetto del contributo (Aggregazione funzionale: Età evolutiva e genitorialità - semiresidenziale; Servizi territoriali).

c) di un'esperienza di almeno 36 mesi, anche non continuativi, entro i 5 anni precedenti la pubblicazione del presente bando, nella gestione del servizio per minori "Centro socio educativo territoriale", per un importo pari ad almeno euro 500.000,00 complessivi nel triennio, al netto degli oneri fiscali.

d) disponibilità (proprietà o piena disponibilità contrattuale) dal verbale di avvio delle attività e per tutta la durata del servizio di una o più sedi operative nel territorio della Comunità delle Giudicarie o impegno ad aprire dette sedi dalla data di inizio del servizio oggetto del contributo. La comprova del requisito avverrà attraverso la presentazione di idonea documentazione che attesti la possibilità di avere la disponibilità dell'immobile; vista l'estensione territoriale della Comunità delle Giudicarie e la necessità di garantire una vicinanza ai minori destinatari, si ritiene che l'aggiudicatario/aggiudicatari del contributo debba/debbero avere la disponibilità dell'immobile sede del Centro socio educativo territoriale nell'ambito territoriale per cui presenta la domanda (ambiti: Val Rendena, Giudicarie Esteriori, Valle del Chiese e Busa di Tione).

2. Il concorrente dovrà indicare gli estremi della comunicazione del Servizio politiche sociali della PAT – Provincia Autonoma di Trento di iscrizione al registro dei soggetti accreditati, specificando la natura delle prestazioni oggetto di accreditamento riferite alla concessione del contributo.

3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 4 Forme di partecipazione

1. Possono presentare domanda di contributo:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti all'art. 3;
- b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 3. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o di consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata;
- c) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 3.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma associativa ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Comunità, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Comunità;
- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 2 del presente Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

Art. 5 Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. **A pena di irricevibilità**, la domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) al Servizio socio-assistenziale della Comunità

entro le ore 12:00 del giorno 26.11.2025,

per posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente agli indirizzi pec **c.giudicarie@legalmail.it** o **serviziosociale@pec.comunitadellegiudicarie.it**, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER MINORI E CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE".

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla Comunità e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web della Comunità delle Giudicarie. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente Bando.

3. Nella domanda di contributo, il soggetto proponente, tra il resto, dichiara:

a) di aver rispettato, nella proposta progettuale, gli elementi minimi e le finalità definite dal presente Bando e dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali della Provincia di Trento per gli specifici servizi;

b) di avere la disponibilità in quanto proprietari, usufruttuari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico allegato alla domanda, di una o più strutture, collocate sul territorio della Comunità, così come definito nell'art. 3, idonee per lo svolgimento dei servizi di cui al presente bando.

4. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 17:

a) dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di partecipazione;

b) copia del documento di identità del sottoscrittore;

c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all'art. 4, comma 2;

e) la proposta progettuale predisposta sulla base dei contenuti di cui all'Allegato 4.1 e sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 4.3 del presente bando;

Art. 6 Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:

a) sono presentate oltre il termine previsto all'art. 5;

b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste all'art. 5;

c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3.

Art. 7 Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. Il Servizio socio-assistenziale si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;

b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al richiedente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturino il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando fino a cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec serviziosociale@pec.comunitadellegiudicarie.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 17.

Art. 8 Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio socio-assistenziale, che rappresenta pertanto la Comunità.

Art 9 Procedimento

1. Si intendono posti a carico del responsabile del procedimento di cui all'art. 8, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Comunità.

2. Il responsabile del procedimento dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 6.

3. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione (che opera a titolo gratuito) composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio socio-assistenziale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Prima della nomina della Commissione, il responsabile del procedimento comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno cinque giorni, il luogo, la data e l'ora in cui provvederà, in seduta pubblica e alla presenza di due testimoni, a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività verranno svolte dalla Commissione in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina.

5. La Comunità si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

6. La Comunità si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per motivi di pubblico interesse il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

7. La Comunità approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata a tutti i soggetti partecipanti e pubblicata nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 17.

8. Il responsabile del procedimento verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda assegnataria ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese e la sussistenza dei prescritti requisiti, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, comunicando all'interessato l'esito delle verifiche. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Comunità, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda. In questo caso potrà essere individuato altro assegnatario attingendo nell'ordine alla graduatoria.

9. Ricevuta dal concorrente la documentazione, di cui al precedente comma 8, e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, la Comunità comunicherà agli interessati l'esito delle verifiche.

10. La Comunità, successivamente alla ricezione della documentazione di cui al comma 8 o dalla data di approvazione della graduatoria nel caso non si renda necessario richiedere detta documentazione, individua i contenuti definitivi della Convenzione di cui all'art. 11, tenuto conto delle proposte progettuali presentati dai soggetti assegnatari in sede di partecipazione al procedimento e sottoponendoli preventivamente agli stessi, e approva gli schemi definitivi di Convenzione che saranno comunicati ai soggetti assegnatari.

Art. 10 Valutazione dei progetti, approvazione e utilizzo della graduatoria

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri e della modalità contenuti nell'Allegato 4.1. I criteri vengono sintetizzati nella tabella sottostante:

DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTI
A. ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE E CONOSCENZA DEL CONTESTO TERRITORIALE	10
B. STRUTTURA MESSA A DISPOSIZIONE DAL PROPONENTE	10
C. PROGETTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI "CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE" E "CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE"	45
D. COINVOLGIMENTO VOLONTARI E INCLUSIONE	10

E. PIANO PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI	5
F. TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8
G. CERTIFICAZIONI	2
H. MISURE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO	10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	100

2. Con i soggetti assegnatari del contributo, di seguito Soggetti Gestori, sarà stipulata la convenzione di cui all'art. 11.

3. In caso di rinuncia al contributo da parte dei Soggetti Gestori assegnatari, potranno essere finanziati ulteriori soggetti risultati comunque idonei, mediante scorrimento della graduatoria. Nel caso in cui tale procedura risulti comunque insufficiente a coprire il fabbisogno, la Comunità può riaprire i termini del presente Bando per la selezione e il finanziamento di nuovi Soggetti Gestori.

Art. 11 Convenzione

1. L'erogazione del contributo sarà regolata con apposita Convenzione di durata pari al periodo indicato all'art. 12 il cui schema provvisorio è allegato al presente Bando, sottoscritta dal Responsabile del Servizio socio assistenziale e dal soggetto designato. Detta Convenzione sarà stipulata sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente bando (Allegato 4.2) e degli ulteriori contenuti di dettaglio individuati ai sensi dell'art. 9, comma 10.

2. La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:

- a) la disciplina dei rapporti giuridico - patrimoniali tra le parti per la realizzazione del servizio di cui al presente Bando;
- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro;
- c) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione dei Servizi;
- d) le modalità di liquidazione del contributo;
- e) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- f) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- g) il trattamento dei dati personali;
- h) le ipotesi e le modalità di revisione della stessa.

2. Al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario dovrà risultare in possesso a qualsiasi titolo, purché regolarmente contenuto in forma scritta, di una struttura con i requisiti indicati all'art. 3 e nell'Allegato 1 al Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg

(ambito semi-residenziale requisiti da 5 a 7); il possesso di tali requisiti strutturali dovrà essere comprovato da una certificazione di un tecnico abilitato da prodursi in sede di stipula della Convenzione. La medesima struttura, o altra analoga purché con i citati requisiti, dovrà essere garantita per tutta la durata della Convenzione.

3. La Comunità si riserva la facoltà di consentire l'avvio dei Servizi prima della sottoscrizione della Convenzione.

4. In caso di successione tra beneficiari del contributo nello svolgimento della medesima attività oggetto del finanziamento, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi, che assicurino la continuità dei rapporti di lavoro di cui all'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

5. Il soggetto assegnatario dovrà porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate nello schema di Convenzione e nel presente bando.

6. La Convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto nello schema di Convenzione, allegato al presente bando.

Art. 12 Durata e budget complessivo

1. Il contributo è riferito ad un periodo di attività che decorre dal 1 gennaio 2026 e termina il 31 dicembre 2028.

2. Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 dicembre 2025 la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima.

3. Successivamente all'approvazione delle graduatorie, la Comunità si riserva la facoltà di dare avvio al servizio a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche nelle more della sottoscrizione delle convenzioni.

4. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione del servizio, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad Euro 2.640.000,00 ed è così suddiviso sui diversi ambiti:

- Val Rendena: € 180.000,00 all'anno (totali € 540.000,00 per 3 anni)
- Giudicarie Esteriori: € 200.000,00 all'anno (totali € 600.000,00 per 3 anni)
- Busa di Tione: € 250.000,00 all'anno (totali € 750.000,00 per 3 anni)
- Valle del Chiese: € 250.000,00 all'anno (totali € 750.000,00 per 3 anni)

5. Come disposto dall'art. 2, ciascun partecipante può presentare domanda per un singolo ambito territoriale o per più ambiti; resta inteso che ad ogni ambito territoriale corrisponde un progetto ed una relativa domanda.

6. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo, potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del servizio.
7. L'importo complessivo potrà altresì essere ridefinito, seppur subordinato alle risorse dell'Ente, qualora ci sia una significativa variazione nel bisogno dell'utenza o fossero individuate ulteriori bisogni o progettualità presentate dal soggetto beneficiario del contributo.
8. Al fine di garantire la continuità della prestazione, il servizio avrà decorrenza dalla stipula della convenzione ovvero dalla data di avvio anticipato delle attività.
9. Il soggetto gestore dovrà assicurare almeno la copertura del servizio in essere con conseguente garanzia della continuità assistenziale.
10. Resta inteso che l'importo del contributo è subordinato al finanziamento provinciale delle attività socio-assistenziali di livello locale.

Art. 13 Spese ammissibili e determinazione del contributo effettivo

1. Sono ammesse a contributo tutte le spese previste nel progetto sostenute a partire dalla data di avvio del progetto, fino alla data di presentazione della rendicontazione e comunque per spese riferibili all'attività svolta entro il 31 dicembre dell'ultima annualità oggetto del finanziamento.
2. Sono ammesse le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione del progetto alla Comunità, sostenute anche dopo la conclusione del progetto, ma comunque **entro e non oltre il 30 aprile 2029**.
3. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:
 - A. Spese direttamente imputabili al servizio:
 - i. spesa per personale direttamente impiegato nell'erogazione del servizio: personale educativo, addetto alla cucina e alle pulizie, di coordinamento e altre figure professionali a supporto dell'utenza;
 - ii. spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale e dei volontari;
 - iii. spese per vitto
 - iv. spese per pulizie: è ammesso il costo per i materiali di pulizia o per l'esternalizzazione delle attività di pulizia;
 - v. altre spese per attività di assistenza: raggruppa i costi non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci (es. spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per la gestione dell'automezzo, ecc.);

vi. spese per l'acquisto dei beni di facile consumo necessari per l'espletamento dell'attività (incluse le licenze d'uso per software. In tal caso i beni devono avere costo unitario inferiore ad euro 516,46 (iva esclusa).

B. Spese per l'immobile in cui si svolge il servizio quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, spese per pulizie dei locali, eventuale accantonamento quota d'ammortamento;

C. Spese generali: è riconosciuto un importo annuo massimo pari al 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A). Dette spese, a titolo esemplificativo, sono: costi del personale di direzione e amministrativo, sede amministrativa, se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per i volontari.

4. Il contributo effettivo per 12 mesi di attività è determinato in sede di rendicontazione annuale riferita all'intero periodo considerato ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui all'art. 12 e tenuto conto di quanto previsto al comma 5.

5. Eventuali spese che eccedono il contributo spettante per il periodo di attività di cui all'art. 12 dovranno essere finanziate con entrate proprie correlate al medesimo servizio, diverse da quelle derivanti dall'eventuale compartecipazione da parte dell'utenza, che invece concorrono esclusivamente al finanziamento delle spese sostenute e ammesse. Si precisa che per i minori inviati dal servizio sociale la compartecipazione alle spese per il servizio è gestita da parte della Comunità delle Giudicarie secondo la normativa vigente.

6. Non è ammessa compensazione di importi di spesa fra annualità diverse.

7. Le spese sono considerate al netto di eventuali entrate destinate allo specifico finanziamento delle stesse.

8. Le spese riguardanti il pagamento di utenze, polizze, canoni o altre a pagamento periodico o differito sono ammesse in quota parte, nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di attività risultante dal progetto, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione del progetto ed incluse nella rendicontazione medesima.

9. Non sono ammissibili a contributo, in particolare:

- i costi non direttamente riconducibili al servizio oggetto del presente bando;
- i costi già finanziati attraverso altre fonti;
- i costi relativi a beni o servizi ricompresi nella voce spese generali;
- i costi relativi a beni o servizi messi a disposizione da terzi a titolo gratuito;
- i costi relativi a beni aventi costo unitario uguale o superiore ad euro 516,46 (IVA esclusa);

- l'I.V.A. in detrazione;
- gli oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
- qualsiasi spesa relativa a controversie, ricorsi, recupero crediti, sanzioni ...;
- le spese per pranzi, buffet, feste, rappresentanza;
- le spese accessorie quali ad esempio spese per consulenze legali, parcelle notarili, altre consulenze tecniche non direttamente connesse con lo svolgimento dell'attività;
- costi di progettazione, di studio e di ricerca preliminari alla presentazione del progetto: tali studi e/o ricerche devono rappresentare la fase propedeutica alla presentazione del progetto.

Art. 14 Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'art. 12.
2. L'erogazione del contributo annuale avviene secondo le seguenti modalità, così come prescritte dalle "Linee Guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in Provincia di Trento" approvate con delibera della Giunta Provinciale n. 548 del 17.04.2025:
 - a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
 - d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
 - e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al successivo comma 7 e di quanto erogato in precedenza.
3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 2, da presentarsi dopo la data prestabilita per l'avvio, va allegata una dichiarazione di avvio dell'attività.
4. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 2, da presentarsi dopo il 1° gennaio dell'annualità di riferimento, va allegata una dichiarazione di continuazione dell'attività.
5. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio dell'annualità di riferimento, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).
6. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 2, da presentarsi dopo il 1° ottobre dell'annualità di riferimento, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La

struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

7. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 2, lettera e), da presentarsi nel periodo dal 1 gennaio al 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto. La relazione illustrativa contiene:

- a. la descrizione del servizio o intervento finanziato svolto nell'anno di riferimento;
 - b. l'imputabilità delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute all'esercizio finanziario di riferimento;
 - c. la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità del finanziamento;
 - d. i criteri adottati per la ripartizione e per l'imputazione delle entrate e delle spese generali al servizio o intervento finanziato;
 - e. relativamente al servizio o intervento finanziato per i quali l'importo del finanziamento sia inferiore o uguale a 78.000 euro, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante concernente le entrate conseguite e le spese sostenute;
 - f. relativamente al servizio o intervento finanziato per i quali l'importo dell'agevolazione sia superiore a 78.000 euro, la dichiarazione di cui alla lett. e) è sostituita alternativamente da una relazione dell'organo di controllo interno, nel quale almeno il presidente sia iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti, da una perizia asseverata di un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili o, all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti ovvero dalla relazione rilasciata da una società di revisione contabile di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che confermi quanto indicato nella relazione illustrativa di cui al punto 8) lett. b), c) e d), e attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto dell'attività agevolata. I soggetti e le 21 organizzazioni che si avvalgono dei servizi dei loro organismi rappresentativi di categoria in alternativa possono produrre una certificazione sottoscritta da un funzionario o da un collaboratore dei predetti organismi iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti. Tale certificazione è rilasciata tramite il medesimo organismo;
 - g. facoltativamente: documentazione attestante eventuali altri contributi pubblici sulle medesime attività;
 - h. facoltativamente: copia semplice del bilancio consuntivo riferito all'anno.
8. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web indicato all'art. 17 del Bando.

9. Resta ferma in ogni caso la facoltà per il soggetto gestore di presentare, in luogo delle dichiarazioni sostitutive previste nei punti precedenti e in particolare in luogo della documentazione prevista al punto 7), lettera f), la documentazione “originale”.
10. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista al punto 7), lettera f), la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.
11. Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo, in base alla normativa di riferimento.
12. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web del bando.
13. Qualora dal controllo effettuato emergano la mancanza di requisiti o di presupposti per la concessione del finanziamento ovvero elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso il servizio, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento all'interessato di cui all'articolo 25 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, procede alla revoca totale o parziale del finanziamento concesso e alla denuncia di eventuali reati commessi all'autorità giudiziaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)).
14. Il servizio socio-assistenziale può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.
15. Al fine di consentire il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato, i soggetti gestori hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento; in caso di smarrimento della documentazione è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentano di procedere comunque alle verifiche di competenza.
16. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 13 del presente Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.
17. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.

18. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Comunità sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 15 Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

1. E' ammessa la concessione del contributo previsto dal presente Bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il Soggetto Gestore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 16 Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:

- a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Bando;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla convenzione o dagli accordi;
- c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;
- d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018;
- e) in caso di opposizione all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo, nei casi previsti.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. In caso di revoca (totale o parziale) del Contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della Convenzione, si applica quanto previsto dall'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al servizio alla Comunità o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

6. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.

7. Qualora la Comunità riscontri inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le stesse verranno segnalate, in prima istanza verbalmente ed in via bonaria, al legale rappresentante del Soggetto Gestore. Se la segnalazione in prima istanza non sortirà effetto, le inadempienze saranno successivamente contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento. Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, la Comunità si riserva di dar corso alla revoca dal contributo e alla conseguente procedura di risoluzione della presente convenzione. La Comunità si riserva quindi la facoltà di risolvere in ogni momento la presente convenzione, previo espletamento della procedura di cui al presente comma, per inadempienza da parte del Soggetto Gestore rispetto a quanto concordato nel progetto definitivo, senza procedere a rimborso delle spese sostenute né altri oneri a proprio carico.

Art. 17 Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi al Servizio socio assistenziale della Comunità delle Giudicarie PEC serviziosociale@pec.comunitadellegiudicarie.it.

2. Il presente Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito web www.comunitadellegiudicarie.it.

Art. 18 Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Socio Assistenziale al fine di attuare gli interventi socio-assistenziali tesi al miglioramento della risposta al bisogno, all'aumento del benessere, l'autonomia personale e la pianificazione sociale, attività finalizzate all'esecuzione di un compito o una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è la Comunità delle Giudicarie, con sede in Tione di Trento in Via Padre Gnesotti, 2 (e-mail info@comunitadellegiudicarie.it, sito internet www.comunitadellegiudicarie.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in Via Torre Verde, 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. L'informativa completa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Socio Assistenziale e pubblicata sul sito internet della Comunità delle Giudicarie.

La Responsabile del Servizio socio assistenziale
dott.ssa Michela Fioroni

Questo provvedimento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).